



**COMUNE DI SALUSSOLA**

Provincia di Biella

**DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI  
MONODEDICATA PER MATERIALI  
DA COSTRUZIONE CONTENENTI  
CEMENTO-AMIANTO**

Progetto:



**REL. 26**

Allegato:

**Verifica di conformità al  
D. Lgs. 36/2003 come  
modificato dal D. Lgs.  
121/2020**

Elaborato:

Data  
Febbraio 2021

**ACQUA & SOLE S.r.l.**  
Sede Legale: Via Vittor Pisani, 10  
20124 MILANO  
Cod. Fisc. e P. IVA: 05795600963  
REV 00

Revisione

**Gruppo di progettazione**

Ing. F. Barone      Geol. C. Caselli  
Geom. S. Cattaneo   Prof. F. Adani  
Arch. D. Bonomi      Agr. I. Cavagliotti  
Ing. A. Giordano      Dott.ssa R. Butera  
Ing. M. Bonizzoni    Arch. V. Curti  
Arch. P. Pelliccioli   Ing. A. Allegrini  
Dott. D. Cottica      SAI Ingegneria  
Nuovi servizi Ambientali srl  
Agr. A. Massa Saluzzo  
Studio Associato Planeta  
Geol. F. Finotelli  
Ing. Marco Rizzi  
Prof. Otello Del Greco  
Ingegneria e ambiente

Proponente

**Acqua & Sole**  
Via Giulio Natta  
Vellezzo Bellini (PV)



acqua & sole



1	PREMESSA.....	2
2	COERENZA DEL PROGETTO COL DETTATO NORMATIVO AGGIORNATO .....	2
2.1	ARTICOLATO AGGIORNATO.....	2
2.2	ALLEGATO 1 AGGIORNATO.....	14
2.3	ALLEGATO 4 DI NUOVA INTRODUZIONE .....	21
2.4	ALLEGATO 5 DI NUOVA INTRODUZIONE .....	21
3	SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AI FINI DELLA CONFORMITA' COL NUOVO DETTATO NORMATIVO.....	22

## 1 PREMESSA

Il presente elaborato viene redatto, come richiesto dalla Provincia di Biella con nota prot. n. 19445 del 26/10/2020, nell'ambito del procedimento autorizzativo unico (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il progetto di realizzazione e gestione di un impianto dedicato esclusivamente allo smaltimento controllato di materiali da costruzione contenenti cemento amianto, ubicato in Località Brianco nel Comune di Salussola, al fine di dare evidenza della conformità del progetto al nuovo D. Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020, entrato in vigore il 29/09/2020, che ha apportato modifiche al D. Lgs. 36/2003 in attuazione della direttiva (UE) 2018/850, ultimo aggiornamento della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

## 2 COERENZA DEL PROGETTO COL DETTATO NORMATIVO AGGIORNATO

Di seguito si riportano per esteso la previsione normativa previgente, raffrontata a quella aggiornata dal nuovo decreto ed infine annotazioni sul rispetto di tale aggiornamento da parte dell'attuale revisione progettuale.

Per ottimizzare l'elaborato non viene effettuato il confronto per gli allegati non applicabili alla specifica tipologia di discarica di cui trattasi oppure quelli non modificati.

In particolare non viene effettuato il raffronto con:

- Allegato 1 parte prima in quanto dedicato alle discariche per rifiuti inerti;
- Allegato 2 perché invariato;
- Allegato 3 perché non applicabile essendo la discarica monodedicata a rifiuti contenenti amianto;
- Allegato 4 eccetto paragrafi 4 e 5, i soli applicabili alle discariche della tipologia di cui trattasi;
- Allegato 5 eccetto paragrafi 1,2 e 4, i soli applicabili alle discariche della tipologia di cui trattasi.

Le modifiche rispetto al testo originario vengono riportate in rosso per agevolare la consultazione della tabella.

### 2.1 ARTICOLATO AGGIORNATO

Art.	D.LGS. 36/2003 PREVIGENTE	D.LGS. 36/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 121/2020	CONFORMITA' DEL PROGETTO
<b>1 Finalita'</b>	1. per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. 2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.	1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. 2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto	Per i rifiuti in argomento (materiali da costruzione contenenti amianto) non esistono alternative di recupero sostenibili e consolidate su scala industriale (cfr. Analisi delle alternative riportata nell'elaborato AMB 1), viceversa l'esigenza di completare la bonifica del territorio da tali rifiuti rappresenta una necessità impellente per la tutela della salute pubblica. L'analisi degli impatti della discarica in tutto il suo ciclo di vita era già stata effettuata, su tutti gli aspetti aggiuntivi introdotti dal D. Lgs. 121/2020, nell'ambito della documentazione presentata per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Biella. Tale analisi è dettagliatamente riportata nell'elaborato AMB 1.
<b>2 Definizioni</b>	1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati alla lettera c); e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee; f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale;	1. Ai fini del presente decreto si intende per: <del>a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</del> <del>b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</del> <del>c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</del> <del>d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati alla lettera c);</del> e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee; f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale; g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del	Le modifiche non riguardano il progetto in esame. Le definizioni mutate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché quella del percolato erano già state considerate nel progetto agli atti.



	<p>g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;</p> <p>h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;</p> <p>i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e cartone;</p> <p>l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;</p> <p>m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;</p> <p>n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'art. 7, comma 5;</p> <p>o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vano dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;</p> <p>p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;</p> <p>q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;</p> <p>r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;</p> <p>s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;</p> <p>t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.</p>	<p>produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;</p> <p>h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;</p> <p>i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;</p> <p>l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;</p> <p>m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;</p> <p>n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;</p> <p>o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vano dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;</p> <p>p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;</p> <p>q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;</p> <p>r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;</p> <p>s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;</p> <p>t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada</p> <p><b>1-bis. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b></p>	
<p><b>3 Ambito di applicazione</b></p>	<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).</p> <p>2. Il presente decreto non si applica:</p> <p>a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche o i fanghi risultanti dalla operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;</p> <p>b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione delle discariche;</p> <p>c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;</p> <p>d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.</p> <p>3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).</p> <p>2. Il presente decreto non si applica:</p> <p>a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche o i fanghi risultanti dalla operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;</p> <p>b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione delle discariche;</p> <p>c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;</p> <p><del>d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.</del></p> <p><del>3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.</del></p> <p><b>3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave e' esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117</b></p>	<p>Le modifiche non riguardano il progetto in esame.</p>
<p><b>4 Classificazione e delle discariche</b></p>	<p>1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <p>a) discarica per rifiuti inerti;</p> <p>b) discarica per rifiuti non pericolosi;</p> <p>c) discarica per rifiuti pericolosi.</p>	<p>1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <p>a) discarica per rifiuti inerti;</p> <p>b) discarica per rifiuti non pericolosi;</p> <p>c) discarica per rifiuti pericolosi.</p>	<p>Nessuna modifica intervenuta neo testo normativo</p>



<b>5 Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica</b>	<p>1 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;</p> <p>b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;</p> <p>c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.</p> <p>3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.</p> <p>4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.</p>	<p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;</p> <p>b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;</p> <p>c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.</p> <p>3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.</p> <p>4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.</p> <p>4-bis. A partire dal 2030 e' vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonche' un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al piu' tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.</p> <p>4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo</p>	<p>Per i rifiuti in argomento (materiali da costruzione contenenti amianto) non esistono alternative di recupero sostenibili e consolidate su scala industriale (cfr. Analisi delle alternative riportata nell'elaborato AMB 1), viceversa l'esigenza di completare la bonifica del territorio da tali rifiuti rappresenta una necessità impellente per la tutela della salute pubblica.</p> <p>Pertanto per la tipologia di rifiuto per cui è monodedicata la discarica il nuovo testo normativo non comporta modifiche.</p>
<b>5-bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi</b>		<p>1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 4-ter, siano stati conseguiti: a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica e' calcolato in un determinato anno civile; b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, e' incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica; c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento (operazione D10 di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;</p> <p>d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.</p> <p>2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonche' all'articolo 11 del presente decreto.</p> <p>3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantita' di rifiuti collocati in discarica.</p> <p>4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>Per i rifiuti in argomento (materiali da costruzione contenenti amianto) non esistono alternative di recupero sostenibili e consolidate su scala industriale (cfr. Analisi delle alternative riportata nell'elaborato AMB 1), viceversa l'esigenza di completare la bonifica del territorio da tali rifiuti rappresenta una necessità impellente per la tutela della salute pubblica.</p> <p>Pertanto per la tipologia di rifiuto per cui è monodedicata la discarica il nuovo testo normativo non comporta modifiche.</p>

<p><b>6 Rifiuti non ammessi in discarica)</b></p>	<p>1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rifiuti allo stato liquido;</li> <li>b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;</li> <li>c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale =1%;</li> <li>d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale &gt;5%;</li> <li>e) rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219;</li> <li>f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;</li> <li>g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;</li> <li>h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti;</li> <li>i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;</li> <li>l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;</li> <li>m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;</li> <li>n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;</li> <li>o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm;</li> <li>p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) &gt; 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicata che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225(*).</li> </ul> <p>2. E' vietato diluire o mescolare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7.</p>	<p>1. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rifiuti allo stato liquido;</li> <li>b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;</li> <li>c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1 per cento;</li> <li>d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento;</li> <li>e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;</li> <li>f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);</li> <li>g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;</li> <li>h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm; l'elenco dei PCB da prendere in considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;</li> <li>i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani (policlorodibenzofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini della verifica di ammissibilità in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella 1B dell'Allegato 3;</li> <li>l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;</li> <li>m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm..</li> <li>n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;</li> <li>o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al presente decreto;</li> </ul> <p>2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche riportate nella stessa tabella.</p> <p>3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7</p>	<p>Per i rifiuti in argomento (materiali da costruzione contenenti amianto) non esistono alternative di recupero sostenibili e consolidate su scala industriale (cfr. Analisi delle alternative riportata nell'elaborato AMB 1), viceversa l'esigenza di completare la bonifica del territorio da tali rifiuti rappresenta una necessità impellente per la tutela della salute pubblica.</p> <p>Inoltre la tipologia di rifiuto per cui è monodedicata la discarica non appartiene a quelle non ammissibili ed è anzi esplicitamente ammessa al conferimento, senza essere sottoposta a prove (cfr. art. 7 quinquies).</p>
<p><b>7 Rifiuti ammessi in discarica</b></p>	<p>1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;</li> <li>b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.</li> </ul> <p>2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.</p> <p>3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rifiuti urbani;</li> <li>b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;</li> <li>c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.</li> </ul> <p>4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.</p> <p>5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.</p>	<p>1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;</li> <li>b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.</li> </ul> <p>2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.</p> <p>3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.</p> <p>4. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione</p>	<p>I rifiuti per i quali è monodedicata la discarica in progetto vengono preventivamente messi in sicurezza da parte di aziende iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali all'atto della loro rimozione dai fabbricati bonificati e prima del trasporto. Qualsiasi ulteriore trattamento che possa compromettere tale messa in sicurezza è proibito dalle norme in materia di amianto poiché potrebbe comportare rilascio di fibre. Per i rifiuti in argomento è prevista infatti (art. 7 quinquies) anche l'ammissibilità senza prove analitiche, nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 4 paragrafi 4 e 5.</p>

		<p>delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.</p> <p>5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019</p>	
<b>7-bis Caratterizzazioni di base)</b>		<p>1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.</p> <p>2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5.</p> <p>3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, e' effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.</p> <p>4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.</p> <p>5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.</p> <p>6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.</p>	<p>Per i rifiuti in argomento, la cui filiera di rimozione dai fabbricati è normata in modo stringente da normative ad hoc col coinvolgimento di aziende altamente specializzate ed iscritte all'Albo Gestori Ambientali, è prevista (art. 7 quinquies ed allegato 5 comma 4) l'ammissibilità senza necessità di caratterizzazioni analitiche. La caratterizzazione consiste pertanto nella raccolta delle informazioni sul rifiuto da parte del Produttore (scheda di omologa) e soprattutto nella verifica della documentazione in merito ai lavori di bonifica (es. Piano di Lavoro ecc). Si rimanda, nel presente elaborato, alla valutazione della conformità del progetto all'allegato 5. La caratterizzazione di base dei retentati stabilizzati conferiti in autosmaltimento verrà effettuata mediante procedura aziendale di classificazione dei rifiuti prodotti, in conformità a quanto previsto all'allegato 4 paragrafo 4 del Decreto in esame. Quanto previsto proceduralmente dal Proponente, aggiornato in funzione del D. Lgs. 121/2020, è riportato nell'elaborato REL 2 e REL 5.</p>
<b>7-ter Verifica di conformità'</b>		<p>1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.</p> <p>2. La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. Per i rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.</p> <p>3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o piu' delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.</p> <p>4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni</p>	<p>Per i rifiuti in argomento, la cui filiera di rimozione dai fabbricati è normata in modo stringente da normative ad hoc col coinvolgimento di aziende altamente specializzate ed iscritte all'Albo Gestori Ambientali, è prevista (art. 7 quinquies) l'ammissibilità senza necessità di caratterizzazione analitica.</p> <p>Si precisa che i retentati cementificati, costituenti rifiuti prodotti regolarmente come definiti all'allegato 5 del D.Lgs. 121/2020, conferiti in discarica in autosmaltimento, verranno verificati semestralmente in conformità a quanto previsto dal Decreto in esame allegato 4 paragrafo 4.</p> <p>Quanto previsto proceduralmente dal Proponente, aggiornato in funzione del D. Lgs. 121/2020, è riportato nell'elaborato REL 2 e REL 5.</p>
<b>7-quater Discariche per rifiuti inerti</b>		<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:</p> <p>a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e che possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte;</p> <p>b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell'Allegato 4.</p> <p>2. E' vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.</p> <p>3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa</p>	<p>Non applicabile alla discarica proposta, che è una discarica per rifiuti non pericolosi, già ai sensi del testo previgente.</p>



<p><b>7-quinquies</b>  <b>Discariche</b>  <b>per rifiuti non</b>  <b>pericolosi</b></p>		<p>1 Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:  a) rifiuti urbani non pericolosi;  b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;  c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.</p> <p>2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.</p> <p>3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4.</p> <p>5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'Allegato 4 e che:  a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5° dell'Allegato 4;  b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;  c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione e' possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;  d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.</p> <p>6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4.</p> <p>7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:  a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee; sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.  Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;  b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a dell'Allegato 4;  c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente</p>	<p>La fattispecie di rifiuti per cui è monodedicata la discarica è normata nel presente articolo al comma 7 lettera c.</p> <p>Il processo di conferimento rispetta pertanto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248 (cfr. elaborato REL 1) e la discarica rispetta i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5.</p> <p><b><u>Per scelta progettuale, al fine di garantire il massimo livello di tutela possibile, la discarica è stata concepita rispettando anche tutte le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 ovvero senza applicare la possibilità di deroga tramite riduzione da parte dell'autorità territorialmente competente</u></b></p>
<p><b>7-sexies</b>  <b>Sottocategori</b>  <b>e di</b>  <b>discariche</b>  <b>per rifiuti</b></p>		<p>1. Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:  a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;  b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;</p>	<p>Non applicabile</p>



<p><b>non pericolosi</b></p>		<p>c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.</p> <p>2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'Allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7.</p> <p>3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.</p> <p>4. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare discariche monodedicata per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	
<p><b>7-septies Discariche per rifiuti pericolosi</b></p>		<p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'Allegato 4. Ai fini della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.</p> <p>2. Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.</p> <p>3. Le autorità competenti possono autorizzare, all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi</p>	<p>Non applicabile</p>
<p><b>7-octies Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei</b></p>		<p>1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata da parte del richiedente, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.</p> <p>3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1;</li> <li>b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e per l'integrità della barriera;</li> <li>c) i rifiuti biodegradabili;</li> <li>d) i rifiuti dall'odore pungente;</li> <li>e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva e, in particolare, i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti e che in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10 per cento alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;</li> <li>f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità, tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;</li> <li>g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.</li> </ul> <p>4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.</p> <p>5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità e i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio</p>	<p>Non applicabile</p>

<p><b>Art. 8 domanda di autorizzazione</b></p>	<p>1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:</p> <p>a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;</p> <p>b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;</p> <p>c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assessamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;</p> <p>d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;</p> <p>e) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);</p> <p>f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;</p> <p>g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;</p> <p>h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;</p> <p>i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;</p> <p>l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'aera stessa;</p> <p>m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;</p> <p>n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;</p> <p>o) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14.</p>	<p>1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:</p> <p>a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;</p> <p>b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;</p> <p>c) l'indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere;</p> <p>d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di circolazione idrica del sottosuolo, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica, eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonché della valutazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche che contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla sua progettazione e al suo esercizio come previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni</p> <p>e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di fondazione e all'aria</p> <p>f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 f-bis) accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati</p> <p>g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;</p> <p>h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;</p> <p>i) il piano di sorveglianza e controllo redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno, alle misure adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse di biogas e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2 nonché le misure da adottare per la gestione delle non conformità</p> <p>l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'aera stessa</p> <p>m) il piano economico-finanziario, redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009</p> <p>n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;</p> <p>o) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14</p>	<p>La documentazione progettuale agli atti già riportava le indicazioni introdotte dal nuovo decreto. Al fine di un maggior approfondimento sono stati aggiornati gli elaborati GEO 2, relativo alle verifiche di stabilità effettuate, e REL 5 Piano di Sorveglianza e controllo.</p>
<p><b>Articolo 9 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche</b></p>	<p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;</p> <p>b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;</p>	<p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;</p> <p>b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;</p> <p>c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p>	<p>Nessuna modifica</p>

	<p>c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14;</p> <p>e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;</p> <p>f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;</p> <p>g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.</p> <p>2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.</p> <p>3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.</p> <p>4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.</p>	<p>d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14;</p> <p>e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;</p> <p>f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;</p> <p>g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.</p> <p>2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.</p> <p>3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.</p> <p>4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.</p>	
<p><b>Articolo 10</b> <b>Contenuto dell'autorizzazione</b></p>	<p>1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:</p> <p>a) l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area interessata;</p> <p>b) la categoria della discarica;</p> <p>c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il contenimento dei rifiuti;</p> <p>d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;</p> <p>e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);</p> <p>f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;</p> <p>g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;</p> <p>h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;</p> <p>i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;</p> <p>l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa</p> <p>m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;</p> <p>n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);</p> <p>o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.</p> <p>3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente competente per territorio all'Agenzia per la protezione</p>	<p>1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:</p> <p>a) l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area interessata;</p> <p>b) la categoria della discarica;</p> <p>c) l'indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla stima del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere;</p> <p>d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;</p> <p>e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);</p> <p>f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;</p> <p>g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;</p> <p>h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;</p> <p>i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;</p> <p>l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa</p> <p>m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;</p> <p>n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);</p> <p>o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.</p> <p>3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente competente per territorio all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.</p> <p>6. La regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.</p>	<p>La documentazione progettuale conteneva già la specificazione del volume utile ai fini dello smaltimento dei rifiuti ed il volume dei materiali utilizzati per le coperture infrastrato (cfr. elaborati REL 1 e REL 6)</p>

	<p>dell'ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.</p> <p>6. La regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.</p>		
<p><b>Articolo 11</b> <b>Procedure di ammissione</b></p>	<p>1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.</p> <p>2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:</p> <p>a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;</p> <p>b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;</p> <p>c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;</p> <p>d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;</p> <p>e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;</p> <p>f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;</p> <p>g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti</p>	<p><b>(Verifica in loco e procedure di ammissione).</b></p> <p>-1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.</p> <p>2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalità previste al comma 5.</p> <p>3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.</p> <p>4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:</p> <p>a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;</p> <p>b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;</p> <p>c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;</p> <p>d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;</p> <p>e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti</p>	<p>La procedura di verifica di ammissione alla discarica era già agli atti negli elaborati REL 1 e REL 2. Essi sono stati comunque aggiornati per una maggiore coerenza, anche solo formale, con quanto riportato dal nuovo decreto.</p>
<p><b>Articolo 12</b> <b>Procedura di chiusura</b></p>	<p>1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:</p> <p>a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;</p> <p>b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;</p> <p>c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.</p> <p>2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).</p> <p>3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il</p>	<p>1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:</p> <p>a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;</p> <p>b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;</p> <p>c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.</p> <p>2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis)</p> <p>3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella</p>	<p>Modifica attinente alla modalità di chiusura e non alla fase progettuale in essere.</p>



	<p>gestore relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.</p>	<p>fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.</p>	
<p><b>Articolo 13</b> <b>Gestione operativa e post-operativa</b></p>	<p>1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.          2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.          3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.          4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.          5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:          a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;          b) prezzi di conferimento;          c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;          d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;          e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;          f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.          6: Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.</p>	<p>1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.          2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.          3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.          4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.          5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:          a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;          b) prezzi di conferimento;          c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;          d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;          e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;          f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.          6: Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.  <b>6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche</b></p>	<p>Modifica attinente al termine del periodo di gestione post-operativa e non alla fase progettuale in essere. Il mantenimento delle corrette pendenze è verificato periodicamente col rilievo topografico da effettuarsi con le cadenze prescritte in autorizzazione ai sensi di legge.</p>
<p><b>Articolo 14</b> <b>Garanzie finanziarie</b></p>	<p>1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.          2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.          3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:          a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;          b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.          4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982</p>	<p>1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.          2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.          3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:          a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;          b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.          4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 384, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.</p>	<p>Nessuna modifica</p>



	<p>1982, n. 384, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.</p> <p>5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.</p> <p>6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.</p>	<p>5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.</p> <p>6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.</p>	
<b>Articolo 15 Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche</b>	<p>1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).</p>	<p>1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).</p>	<p>Nessuna modifica. Il prezzo indicato è indicato nella documentazione progettuale nell'elaborato REL 12.</p>
<b>Articolo 16 Sanzioni</b>	<p>1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.</p>	<p>1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, <b>all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies, comma 1</b>, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo <b>7septies</b>, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.</p>	<p>Non pertinente con la fase progettuale in essere</p>
<b>Art. 16-bis Adegua mento della normativa tecnica</b>		<p>1. <b>Gli Allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</b></p> <p>2. Ai fini delle modifiche di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando un termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere evasa. Entro il termine indicato, ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Relazione tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto termine, si procede ai sensi del comma 1</p>	<p>Non pertinente con la fase progettuale in essere</p>
<b>Art. 16-ter Deroghe</b>		<p>- 1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:</p> <p>a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;</p> <p>b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;</p> <p>c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;</p> <p>c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.</p> <p>2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:</p> <p>a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4;</p> <p>b) Te e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4;</p> <p>c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;</p> <p>d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;</p> <p>e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.</p> <p>4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.»;</p>	<p>Non applicabile</p>

<p><b>Articolo 17</b> <b>Disposizioni transitorie e finali</b></p>	<p>1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008(*), i rifiuti per cui sono state autorizzate.</p> <p>2. Fino al 31 dicembre 2008(*) è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:</p> <p>a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;</p> <p>b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;</p> <p>c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.</p> <p>4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.**)</p> <p>4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.**)</p> <p>5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).</p> <p>6. Sono abrogati:</p> <p>a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo de paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2009(*) i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;</p> <p>b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;</p> <p>c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</p> <p>d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.</p> <p>7. Le regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.</p>	<p>1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008(*), i rifiuti per cui sono state autorizzate.</p> <p>2. Fino al 31 dicembre 2008(*) è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:</p> <p>a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;</p> <p>b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;</p> <p>c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.</p> <p>4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.**)</p> <p>4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.**)</p> <p>5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).</p> <p>6. Sono abrogati:</p> <p>a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo de paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2009(*) i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;</p> <p>b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;</p> <p>c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;</p> <p>d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.</p> <p>7. Le regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.</p> <p><b>7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h), dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024</b></p>	<p>Modifica non applicabile</p>
--	--	---	---------------------------------

## 2.2 ALLEGATO 1 AGGIORNATO

Di seguito si riporta il raffronto per quanto riguarda l'allegato 1 aggiornato, con riferimento alla sola tipologia di discarica di cui trattasi, ovvero discariche per rifiuti non pericolosi (parte 2).

D.LGS. 36/2003 PREVIGENTE	D.LGS. 36/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 121/2020	CONFORMITA' DEL PROGETTO
<p>2.1. UBICAZIONE</p> <p>Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> </ul>	<p>2.1. UBICAZIONE</p> <p>Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</li> <li>aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;</li> <li>aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;</li> </ul>	<p>L'area di impianto ricade in area di ricarica dell'acquifero profondo, ascritta dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte alle aree di tutela (art. 19) comprese quindi tra le aree di cui all'art. 65 comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>

<p>· aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;</p> <p>· territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>· aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;</p> <p>· aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.</p> <p>Gli impianti non vanno ubicati di norma:</p> <p>· in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1<sup>a</sup> categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;</p> <p>· in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;</p> <p>· in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;</p> <p>· in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;</p> <p>· in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'autorità di bacino laddove costituita.</p> <p>Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.</p> <p>La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.</p> <p>Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:</p> <p>· distanza dai centri abitati;</p> <p>· collocazione in aree a rischio sismico di 2<sup>a</sup> categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;</p> <p>· collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91;</p> <p>· presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici</p> <p>Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.</p>	<p>o aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>o aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p><b>Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non vanno ubicati:</b></p> <p>o in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;</p> <p>o in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;</p> <p>o in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;</p> <p>o in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;</p> <p>o in aree esondabili, instabili e alluvionabili, <b>come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.</b> Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto Idrografico competente.</p> <p><b>Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.</b> Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti <b>elencati al primo periodo.</b></p> <p>La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio <b>ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.</b></p> <p>Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:</p> <p>o distanza dai centri abitati;</p> <p>o collocazione in aree a rischio sismico <b>ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi,</b></p> <p>o collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;</p> <p>o presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e <b>paesaggistici.</b></p> <p>Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre <b>verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato.</b> Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.</p>	<p>Per le aree di ricarica il PTA di cui sopra, nella sua ultima revisione adottata il 20 luglio 2018 con DGR 28-7253, prevede esplicitamente (art. 19 comma 6 delle NTA) che <i>"Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per rifiuti contenenti amianto così come definiti dalla specifica normativa di settore"</i>.</p> <p>La discarica di cui trattasi è una discarica per rifiuti non pericolosi, ma, quando anche fosse per pericolosi, essendo dedicata a rifiuti contenenti amianto potrebbe ugualmente essere realizzata, ciò in virtù della particolare tipologia di rifiuto stesso, che per le sue caratteristiche intrinseche, per le modalità di messa in sicurezza in cui si trova quando conferito e per le modalità gestionali prescritte per tali tipologie di discariche non presenta di per sé rischi per le falde sotterranee.</p> <p>Inoltre, nel caso specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'area in esame la falda si presenta molto profonda e la stratigrafia litologica è tale per cui viene scongiurato ulteriormente qualsiasi rischio di compromissione della stessa;</li> <li>• Il pacchetto di impermeabilizzazione di fondo della discarica è concepito in modo da garantire la più ampia tutela dell'ambiente, a prescindere dalla specifica tipologia di rifiuto abbancato di per sé tutelante, come sopra specificato;</li> <li>• L'impianto nel suo complesso prevede il riposizionamento (ed anche il rafforzamento della capacità impermeabilizzante) della medesima argilla escavata pertanto non incrementa la vulnerabilità della falda.</li> </ul> <p>Tali considerazioni sono comunque già state effettuate nel corso dell'iter autorizzativo finora espletato, unitamente alle valutazioni sulla sostenibilità della realizzazione dell'impianto rispetto a salute umana, patrimonio culturale e paesaggio nonché alle condizioni locali di accettabilità dello stesso (distanze dai centri abitati, aree a rischio sismico, collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE e presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici) essendo l'impianto di cui trattasi assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Relativamente alla direttrice dei venti dominanti, rimandando per una trattazione di maggiore dettaglio all'elaborato AMB1 ALL 1 della documentazione progettuale, si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I centri abitati di Salussola e Dorzano si collocano a monte dell'impianto di cui trattasi rispetto alla direttrice dei venti dominanti;</li> <li>• È stata effettuata un'apposita valutazione da professionisti specializzati per verificare che già ai recettori più vicini anche in condizioni anomale di esercizio vengano rispettati i limiti di qualità dell'aria proposti dall'OMS, limiti che vengono ampiamente superati in caso di</li> </ul>
---	---	---





		<p>fabbricati posti nei pressi di coperture in amianto in stato di degrado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il primo centro abitato presente lungo la direttrice dei venti si trova ad oltre 5 km e non risulta in alcun modo possibile interessato da trasporto aereo di fibre per quanto detto ai punti precedenti.</li></ul>
<p><b>2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI</b> Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;</li><li>· impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;</li><li>· impianto di raccolta e gestione del percolato;</li><li>· impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti i rifiuti biodegradabili);</li><li>· sistema di copertura superficiale della discarica.</li></ul> <p>Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento</p>	<p><b>2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI</b> Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;</li><li>○ <b>sistema barriera</b> di fondo e delle sponde della discarica;</li><li>○ impianto di raccolta e gestione del percolato;</li><li>○ impianto di captazione e gestione del gas e dei vapori di discarica (solo per discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti biodegradabili <b>che possono generare emissioni gassose</b>;</li><li>○ sistema di copertura superficiale finale della discarica.</li></ul> <p>Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi <b>barriera</b>, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa), nonché il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.</p>	<p>La modifica non interferisce sostanzialmente con quanto in progetto.</p>
<p><b>2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO</b> Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.</p> <p>Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica compatibilmente e al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;</li><li>○ prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione;</li><li>○ resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;</li><li>○ sopportare i carichi previsti:</li></ul> <p>Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica</p>	<p><b>2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO</b> Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. <b>Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e incrementate di un ulteriore 30 per cento.</b></p> <p><b>Il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post-gestione), secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.</b></p> <p>Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica compatibilmente <b>con le caratteristiche geometriche, meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente</b> e con i sistemi di sollevamento e di estrazione;</li><li>○ prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione <b>operativa e post operativa della discarica; a tal fine, tra i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale sintetico e/o naturale, con funzione filtrante, di conducibilità idraulica e porosità inferiori a quella del letto drenante;</b></li><li>○ resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;</li><li>○ sopportare i carichi previsti;</li><li>○ <b>garantire l'ispezionabilità del sistema.</b></li></ul> <p><b>Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore.</b></p> <p><b>La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.</b></p>	<p>Il sistema di regimazione delle acque meteoriche, già previsto e dimensionato inizialmente su un tempo di ritorno di 20 anni, è stato verificato e, ove necessario, aggiornato sulla base delle nuove indicazioni del legislatore.</p> <p>Si rimanda per ulteriori dettagli all'elaborato REL 9.</p> <p>La proposta progettuale (cfr. elaborati REL 1, REL 2 e REL 3) risulta già conforme alle nuove prescrizioni in merito alla durata del regime di post-chiusura, nonché alle modalità di coltivazione per la minimizzazione della formazione del percolato (cfr. Tav 10).</p> <p>Relativamente ai requisiti del sistema di raccolta, per quanto non già inizialmente previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la geometria del medesimo, integrata con la previsione sulle sponde di una tubazione dedicata (cfr. Tav 5A), ne consente l'ispezionabilità tramite utilizzo di robot appositi dei quali si allega scheda tecnica nell'ambito dell'elaborato REL1;</li><li>• al fine di prevenire occlusioni sono state rivalutate le modalità di realizzazione dello strato di 20 cm già previsto posto aldisopra del letto drenante di fondo. Tale strato verrà realizzato non con terreno misto tal quale, ma previa vagliatura, così da rispettare le caratteristiche richieste. Per tale dettaglio si rimanda alla trattazione in REL 1. Si ricorda inoltre che aldisopra del dreno in ghiaia era già prevista la posa di un geotessile TNT per evitarne l'occlusione.</li></ul> <p>Relativamente ai carichi previsti, è stata effettuata apposita verifica e redatto l'elaborato REL 27.</p> <p>Il progetto già nella sua versione originaria prevedeva il trattamento del percolato in sito mediante sistema di microfiltrazione e carboni attivi posti in serie.</p>

<p>2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE</p> <p><b>2.4.1. Criteri generali</b></p> <p>L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.</p> <p>La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.</p> <p><b>2.4.2. Barriera geologica</b></p> <p>Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· discarica per rifiuti non pericolosi: <math>k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}</math> e <math>s \geq 1 \text{ m}</math>;</li> <li>· discarica per rifiuti pericolosi: <math>k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}</math> e <math>s \geq 5 \text{ m}</math>;</li> </ul> <p>La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.</p> <p>La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.</p> <p>Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.</p> <p>Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.</p> <p>Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore <math>s</math> almeno 100 cm con una conducibilità idraulica <math>k \leq 10^{-7} \text{ cm/s}</math>, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.</p> <p>L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.</p> <p>Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento.</p> <p>Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di sconfinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.</p> <p>Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore <math>\geq 0,5 \text{ m}</math>.</p> <p>Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.</p>	<p>2.4. PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE</p> <p>2.4.1. Criteri generali</p> <p>L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.</p> <p>La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante sistemi barriera ubicati sul fondo e sulle sponde della discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.</p> <p>I sistemi barriera di fondo e sulle sponde dovranno prevedere l'accoppiamento di uno o più strati di impermeabilizzazione con un sistema di drenaggio del percolato. Lo strato di impermeabilizzazione può essere costituito anche da una barriera geologica accoppiata ad uno strato minerale compattato.</p> <p>2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde.</p> <p>La barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. barriera geologica;</li> <li>2. strato di impermeabilizzazione artificiale;</li> <li>3. strato di drenaggio.</li> </ol> <p>Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.</p> <p>La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica <math>k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}</math> e spessore <math>s \geq 1 \text{ m}</math>;</li> <li>· discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica <math>k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}</math> e spessore <math>s \geq 5 \text{ m}</math>;</li> </ul> <p>La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.</p> <p>La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato di spessore pari ad almeno 0,5 m, anche accoppiato a geosintetici di impermeabilizzazione, che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.</p> <p>Ai fini dell'equivalenza i tempi di attraversamento da rispettare, nell'ipotesi di un carico idraulico di 0,3 m, non devono essere inferiori ai 25 anni per le discariche per rifiuti non pericolosi e 150 anni per le discariche per rifiuti pericolosi.</p> <p>Particolari soluzioni progettuali nel completamento della barriera geologica delle sponde potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che garantiscano comunque una protezione equivalente e previa approvazione dell'ente territoriale competente.</p> <p>Lo strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, posto al di sopra della barriera geologica naturale o integrata artificialmente, è costituito dall'accoppiamento di materiale minerale compattato con un geosintetico di impermeabilizzazione.</p> <p>Lo strato minerale compattato deve avere spessore <math>s \geq 1,0 \text{ m}</math> e conducibilità idraulica <math>k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}</math>, deve essere realizzato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 0,25 m, e deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ.</p> <p>Lo strato di impermeabilizzazione artificiale lungo le sponde della discarica deve essere realizzato artificiale con uguali caratteristiche fisico-meccaniche e idrauliche a quelle dello strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo. Deve inoltre essere garantita la continuità fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema di impermeabilizzazione artificiale delle sponde potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a condizione che garantiscano comunque una protezione equivalente e previa approvazione dell'ente territoriale competente.</p> <p>In ogni caso, l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica non può essere costituita dalla sola barriera geologica che va sempre completata con uno sistema di impermeabilizzazione artificiale.</p> <p>Al di sopra dello strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde, deve essere previsto uno strato di drenaggio del percolato costituito da materiale granulare drenante con spessore <math>s \geq 0,5 \text{ m}</math> e di idonea trasmissività e permeabilità in grado di drenare la portata di percolato prodotta nella fase di gestione e post-gestione. Limitatamente alle sponde con pendenza superiore a 30° lo strato drenante può essere costituito da uno strato artificiale di spessore inferiore con capacità drenante equivalente e raccordato al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante.</p> <p>Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale e lo strato di drenaggio del percolato va inserito un opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione durante la fase costruttiva e durante la fase di gestione della discarica.</p> <p>La protezione delle sponde della discarica deve essere garantita da un sistema di impermeabilizzazione artificiale con uguali caratteristiche fisico-meccaniche dello strato impermeabile artificiale di fondo. Deve inoltre essere garantita la continuità fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione.</p> <p>Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti in fase progettuale, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.</p>	<p>Relativamente alle prescrizioni temporali per la realizzazione della copertura definitiva premettendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al fine della minimizzazione della produzione di percolato è opportuno impedire l'afflusso delle acque piovane all'interno del lotto completato il prima possibile;</li> <li>• da un punto di vista psicologico non è opportuno che i lotti coltivati con rifiuti contenenti amianto, ancorché coperti con copertura infrastrato, vengano coperti definitivamente dopo più di due anni;</li> <li>• La tipologia di rifiuto abbancato, per sua natura, non prevede assestamenti dovuti a processi biologici di degradazione;</li> </ul> <p>tutto ciò considerato si propone di effettuare la copertura definitiva per step successivi, come da cronoprogramma allegato all'elaborato REL 1, non modificato rispetto a quanto già previsto nelle prime fasi di formazione del progetto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esecuzione appena possibile (quindi prima dei 24 mesi dall'ultimo conferimento – cfr. cronoprogramma) della copertura parziale del singolo lotto, costituita dalla posa dello strato di argilla;</li> <li>• Trascorsi i 24 mesi previsti dalla norma (cfr. cronoprogramma REL 1) completamento della posa del pacchetto di copertura previsto (telo in HDPE, geotessile di protezione, strato drenante, geotessile di protezione e terreno per il ripristino verde) PREVIA VALUTAZIONE DEI CEDIMENTI ESPLICATISI. Nel caso in cui i cedimenti avessero alterato le pendenze di progetto si provvederà alla risistemazione dello strato di argilla con eventuale ricarico di materiale se necessario prima di procedere con la posa degli strati soprastanti.</li> </ul> <p>Si precisa che la copertura ed il ripristino delle sponde verrebbe effettuato il prima possibile (come da cronoprogramma di REL 1) così da accelerare il ripristino a verde ed il corretto inserimento paesaggistico dell'impianto.</p> <p>Relativamente alla barriera di fondo, la stratigrafia prevista dal progetto per il sistema di impermeabilizzazione di fondo risulta migliorativo rispetto a quanto prescritto dal nuovo dettato normativo prevedendo già dal 2018 la posa, dal basso verso l'alto, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• complessivi 2,5 m di argilla di permeabilità idonea;</li> <li>• geocomposito bentonitico,</li> <li>• telo in HDPE;</li> <li>• geotessile a protezione del telo;</li> <li>• dreno realizzato con materiale naturale di spessore 0,5 m.</li> </ul> <p>Al fine della totale conformità, pur potendo in linea teorica le discariche di amianto andare in deroga ai punti 2.4.2. e 2.4.3 ai sensi dell'art. 7-quinquies, sono stati adeguati i materiali utilizzati per i quali si rimanda agli allegati dell'elaborato REL 1 ed in particolare le caratteristiche del telo, del geotessile che lo protegge e della ghiaia per la realizzazione del dreno.</p>
--	--	--

	<p>La barriera di base per discarica di rifiuti non pericolosi, deve quindi comprendere dal basso verso l'alto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o livello 1) barriera geologica naturale o completata artificialmente con spessore &gt; 1 m e permeabilità <math>k &lt; 1 \times 10^{-9}</math> m/s;</li> <li>o livello 2 a) strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore <math>s \geq 1</math> m e permeabilità <math>k \leq 1 \times 10^{-9}</math> m/s, impiegando terreni naturali o miscele di terreni compattati che garantiscono la permeabilità prescritta;</li> <li>o livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore &gt; 2,5 mm, conforme alla norma UNI 1604645 per geomembrane lisce ed alla norma UNI 1604643 per geomembrane ad aderenza migliorata;</li> <li>o livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti, durante la fase di gestione della discarica il materiale artificiale può essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60 kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al funzionamento statico minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima: 1200 g/m<sup>2</sup> - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per la geomembrana;</li> <li>o livello 3) strato drenante: spessore &gt; 0,5 m, permeabilità <math>k \geq 1 \times 10^{-5}</math> m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco di pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (&lt; 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM &lt;3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento &lt; 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo <math>d &gt; 4</math> volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.</li> </ul> <p>La barriera di base per discarica di rifiuti pericolosi, deve quindi comprendere dal basso verso l'alto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o livello 1) barriera geologica naturale o completata artificialmente di spessore <math>\geq 5</math> m e permeabilità <math>k &lt; 1 \times 10^{-9}</math> m/s;</li> <li>o livello 2 a) barriera di confinamento supplementare: spessore <math>\geq 1</math> m, permeabilità <math>k &lt; 1 \times 10^{-9}</math> m/s; impiegando materiale appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO;</li> <li>o livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore &gt; 2,5 mm, conforme alla norma UNI 11309 per geomembrane lisce ed alla norma UNI 11498 per geomembrane ad aderenza migliorata;</li> <li>o livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti, durante la fase di gestione della discarica il materiale artificiale può essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60 kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al punzonamento statico minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima: 1200 g/m<sup>2</sup> - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per la geomembrana;</li> <li>o livello 3) strato drenante: spessore &gt; 0,5 m, permeabilità <math>k \geq 10^{-5}</math> m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (&lt; 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM &lt; 3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento &lt; 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo <math>d &gt; 4</math> volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.</li> </ul>	<p>In particolare per il materiale naturale (ghiaia) da utilizzarsi per la realizzazione dello strato drenante, per il quale era inizialmente previsto in progetto l'utilizzo mediante vagliatura delle terre scavate, viste le caratteristiche richieste dal nuovo dettato normativo per tale materiale, si necessita dell'importazione dall'esterno. E' stata quindi aggiornata l'analisi degli impatti ambientali dell'impianto, inclusa la valutazione delle alternative (cfr. elaborato AMB 1 e relativi allegati), al fine di verificare che essi restino inalterati rispetto a quanto già valutato positivamente in sede di Conferenza dei Servizi. E' rimasta inalterata la prevista installazione del vaglio per ottimizzare l'utilizzo delle terre di scavo al fine della realizzazione e gestione dell'impianto, pertanto l'impatto del vaglio resta valutato nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale AMB 1 e dei suoi allegati considerando lo scenario di utilizzo più impattante ovvero il più conservativo al fine della valutazione. Relativamente alle sponde, la stratigrafia del pacchetto di impermeabilizzazione risultava già adeguata, è stato perciò previsto unicamente l'aggiornamento dei materiali (telo, geotessile e ghiaia), come prima descritto per l'impermeabilizzazione di fondo. Si rimanda per ulteriori dettagli all'elaborato REL 1..</p>
<p><b>2.4.3. Copertura superficiale finale</b> La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;</li> <li>· minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;</li> <li>· riduzione al minimo della necessità di manutenzione;</li> <li>· minimizzazione dei fenomeni di erosione;</li> <li>· resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;</li> </ul> <p>La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. strato superficiale di copertura con spessore <math>\geq 1</math> m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;</li> <li>2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore <math>\geq 0.5</math> m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);</li> <li>3. strato minerale compatto dello spessore <math>\geq 0.5</math> m e di conducibilità idraulica di <math>\geq 108</math> m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;</li> <li>4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore <math>\geq 0.5</math> m;</li> <li>5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.</li> </ol> <p>Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione</p>	<p><b>2.4.3. Copertura superficiale finale</b> La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;</li> <li>o minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;</li> <li>o riduzione al minimo della necessità di manutenzione;</li> <li>o minimizzazione dei fenomeni di erosione;</li> <li>o resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;</li> <li>o stabilità lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;</li> <li>o essere funzionale con i requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d'uso previste nel piano di ripristino ambientale;</li> <li>o inserimento paesaggistico.</li> </ul> <p>Prima dell'installazione della copertura finale, si può procedere alla realizzazione di una copertura provvisoria per il tempo necessario al raggiungimento delle condizioni di stabilità meccanica e biologica definita in progetto.</p> <p>La copertura provvisoria dovrà avere caratteristiche strutturali funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici) proposti in progetto per la discarica.</p> <p>La copertura provvisoria dovrà comunque mantenere separati i rifiuti dall'ambiente esterno (consentendo il passaggio di gas e/o di liquidi laddove previsto dal progetto), garantire un regolare deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur temporaneo) inserimento paesaggistico, avuto anche riguardo alla durata della stessa.</p> <p>La copertura superficiale finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;</li> <li>o 2. strato drenante di materiale granulare con spessore <math>s \geq 0,5</math> m di idonea trasmissività e permeabilità (<math>K &gt; 10^{-5}</math> m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante</li> </ul>	<p>Il progetto risultava già sostanzialmente conforme rispetto alle modifiche introdotte dal nuovo dettato normativo, in quanto già prevedeva l'utilizzo del geosintetico in HDPE ad integrazione dell'argilla. L'unica modifica che è stata apportata è stato l'inserimento nel pacchetto di copertura (solo sul sub-pianoro) di un geotessile a protezione del telo in HDPE e di un geotessile a protezione dello strato drenante, aventi le caratteristiche indicate in REL 1.</p> <p>Sono state incrementate le verifiche di stabilità già effettuate nell'apposito elaborato GEO 2 per dare evidenza della piena conformità alla nuova norma.</p> <p>Per le sponde erano già previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilizzo di un geocomposito drenante opportunamente dimensionato (elaborato GEO 2) che presenta esternamente elementi geotessili a protezione del telo in HDPE;</li> <li>• l'utilizzo di geosintetici di rinforzo (geostuoia) opportunamente dimensionati in relazione alle verifiche di stabilità (cfr. GEO 2).</li> </ul> <p>Per le caratteristiche del materiale drenante da utilizzarsi si rimanda a quanto già illustrato al punto precedente. I fenomeni di erosione sono ulteriormente minimizzati mediante piantumazione di prato polifita che funge anche da pacciamante naturale per lo sviluppo delle piante e degli arbusti previsti dal piano di ripristino.</p>



<p>degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.</p> <p>La copertura superficiale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento .</p> <p>La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento.</p> <p>Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.</p> <p>La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista</p>	<p>va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinarsi del materiale fine dello strato superficiale di copertura;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3. strato minerale compattato dello spessore <math>s \geq 0,5</math> m e di conducibilità idraulica <math>k \leq 1 \times 10^{-8}</math> m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore può essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle parti con pendenza superiore a 30°, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente;</li> <li>○ 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo materiale naturale o sintetico.</li> <li>○ 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.</li> </ul> <p>In ogni caso dovranno essere garantite le verifiche di stabilità della copertura in condizioni statiche e sismiche in corrispondenza di tutte le possibili superfici di scorrimento che comprendano tutte le interfacce dei materiali utilizzati in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine il pacchetto prima descritto può essere completato con idonei geosintetici di rinforzo.</p> <p>Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali, potranno essere autorizzate dall'Autorità competente a condizione che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.</p> <p>Poiché' la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di parte della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione della morfologia della copertura finale.</p> <p>La copertura superficiale finale, come sopra descritta, deve quindi tenere conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.</p> <p>La realizzazione della copertura superficiale finale della discarica nella fase post operativa può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.</p> <p>Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti.</p> <p>La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.</p> <p>Nel caso in cui la destinazione d'uso dell'area di discarica indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al punto 1 potrà avere spessori e caratteristiche diverse purché' siano garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le coperture finali, e a condizione che sia paesaggisticamente compatibile; in questo caso modalità e tempistiche di realizzazione di tale strato, così come dell'eventuale copertura provvisoria, dovranno essere specificate nel progetto e opportunamente autorizzate dall'Autorità competente.</p>	
<p><b>2.5. CONTROLLO DEI GAS</b></p> <p>Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.</p> <p>La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.</p> <p>Poiché' il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.</p> <p>E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.</p> <p>Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.</p> <p>Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.</p> <p>Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura <math>T &gt; 850^\circ</math>, concentrazione di ossigeno <math>\geq 3\%</math> in volume e tempo di ritenzione <math>\geq 0,3</math> s.</p>	<p><b>2.5. CONTROLLO DEI GAS</b></p> <p>Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico, <i>ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile.</i></p> <p>La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.</p> <p>Poiché' il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.</p> <p>È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.</p> <p>Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione dell'acqua di condensa, che può essere reimmessa nel corpo dei rifiuti, in <i>caso contrario, andrà trattata e/ o smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto.</i></p> <p>Il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.</p> <p>Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura <math>T &gt; 850^\circ</math> C, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s.</p> <p><i>L'effettivo riutilizzo energetico è subordinato ad una produzione minima del biogas realmente estraibile caratterizzata da una portata non inferiore a 100 Nm<sup>3</sup>/h e da una durata del flusso previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni.</i></p> <p>Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2</p> <p><i>In presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l'utilizzo di biofilii o l'allestimento di coperture biossodattive adeguatamente progettate e dimensionate;</i></p>	<p>Non applicabile vista la natura del rifiuto per il quale è monodedicata la discarica. Tale non applicabilità era già stata validata nel corso dell'iter finora espletato.</p>





<p>Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2.</p>		
<p><b>2.6. DISTURBI E RISCHI</b> Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· emissioni di odori, essenzialmente dovuti ai gas di discarica;</li> <li>· produzione di polvere;</li> <li>· materiali trasportati dal vento;</li> <li>· rumore e traffico;</li> <li>· uccelli, parassiti ed insetti;</li> <li>· formazione di aerosol;</li> <li>· incendi</li> </ul>	<p><b>2.6. DISTURBI E RISCHI</b> Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· emissioni di odori;</li> <li>· produzione di polvere;</li> <li>· materiali trasportati dal vento;</li> <li>· rumore e traffico;</li> <li>· uccelli, parassiti ed insetti;</li> <li>· formazione di aerosol;</li> <li>· incendi.</li> </ul>	<p>Nessuna modifica nei riguardi della tipologia di impianto proposta</p>
<p><b>2.7. STABILITA'</b> Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica. Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.</p>	<p><b>2.7. STABILITA'</b> Nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche, che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica. Deve essere, altresì, verificata <b>in fase di progetto</b>, in corso d'opera <b>e per tutte le diverse fasi di vita della discarica</b>, la stabilità del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso laddove esistenti e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica <b>nonché la stabilità delle coperture</b>. Tali verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di abbancamento di progetto di cui al precedente punto 1.8 e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla stabilità globale della discarica. Le verifiche di stabilità che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di fondazione-discarica, devono essere eseguite considerando quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche. Tali verifiche sono effettuate ai sensi della normativa vigente in materia di costruzioni in fase di progetto, in fase di abbancamento e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla stabilità globale della discarica. Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md), determinato con prova di carico su piastra da 30 cm di diametro, dovrà essere maggiore o uguale a 50 N/mm<sup>2</sup> e calcolato nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa, al primo ciclo di carico. In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che tengano conto della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di pretrattamento e costipamento adottati nonché dei risultati di specifiche prove in sito o di laboratorio. Inoltre, devono essere condotte le verifiche di stabilità del manufatto, dei terreni di fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche così come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.</p>	<p>E' stato aggiornato l'elaborato GEO 2, dedicato alle verifiche di stabilità e le risultanze sono state inserite nell'elaborato REL 2.</p>
<p><b>2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI</b> La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica. La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.</p>	<p><b>2.8. ACCESSO AL SITO</b> La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali. <b>Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona, da realizzarsi prima dell'inizio dei conferimenti, al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.</b> <b>I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio.</b> Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica. La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali</p>	<p>La proposta progettuale risultava già conforme (cfr. REL 1 e REL 2) in quanto prevede dal 2017 la realizzazione di una barriera arborea di mascheramento nonché la chiusura dei cancelli fuori dall'orario di esercizio.</p>
<p><b>2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE</b> Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)</p>	<p><b>2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE</b> Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori <b>accreditati</b> per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti <b>così come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.</b></p>	<p>Proposta progettuale già conforme. Relativamente all'accreditamento durante la gestione le prove verranno effettuate da laboratori accreditati (direttamente dal singolo laboratorio utilizzato o mediante subappalto da questi ad altri laboratori partner).</p>
<p><b>2.10 MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE</b></p>	<p><b>2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE</b></p>	<p>L'elaborato REL 2 è stato aggiornato per prevedere esplicitamente quanto prescritto dal nuovo dettato</p>



<p>E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.</p> <p>Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.</p> <p>I rifiuti vanno depositi in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.</p> <p>La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.</p> <p>L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.</p> <p>Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.</p> <p>I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.</p> <p>Qualora le tecniche precedentemente esposte di rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.</p> <p>Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.</p>	<p><b>I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle stesse.</b></p> <p><b>Nel progetto occorre definire le modalità di posa in opera dei rifiuti in termini di spessore degli strati, ampiezza dell'abbancamento e inclinazione in accordo alle verifiche di stabilità effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.</b></p> <p>Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento devono essere effettuati in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.</p> <p><b>Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.</b></p> <p>La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. In caso di coperture giornaliere con materiali granulari, ivi <b>compresi rifiuti opportunamente selezionati allo scopo ed autorizzati dalle autorità competenti ed inserite nell'atto autorizzativo gli stessi dovranno garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale.</b> Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.</p> <p>L'abbancamento di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinti settori della discarica, tra loro opportunamente separati e distanziati.</p>	<p>normativo, coerentemente con quanto previsto nell'elaborato GEO 2 Verifiche di stabilità.</p> <p>Si ricorda che la modalità gestionale proposta consiste nella copertura giornaliera con 40 cm di terreno (e con teli sui lati) proprio per evitare qualsiasi possibile rilascio di fibre da parte dell'abbancamento in corso, come del resto prescritto</p> <p>Il terreno utilizzato per le coperture infrastrato da un lato consentire il corretto deflusso del percolato, dall'altro deve, ai sensi del DM 248/2004 e dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 121/2020, "avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre" ovvero avere le caratteristiche idonee per garantire l'isolamento della particolare tipologia di rifiuti abbancata (a tal proposito si rimanda alla richiesta di integrazioni dell'OT+CT prot. n. 14672 E-XI-2-177 del 15/06/2018 e relativa risposta del 02/08/2018 del Proponente). A tal fine pertanto si conferma quanto proposto, e non più contestato, nella citata nota del 02/08/2018).</p>
--	--	---

### 2.3 ALLEGATO 4 DI NUOVA INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 121/2020 introduce una serie di allegati di cui l'unico applicabile alla specifica categoria di discarica in esame è l'allegato 4, in particolare i paragrafi 4 e 5.

D.LGS. 36/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 121/2020	CONFORMITA' DEL PROGETTO
<p><b>PARAGRAFO 4 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO</b></p> <p>I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:</p> <p>a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;</p> <p>b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 7, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento Tale processo di trattamento non e' necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in origine caratteristiche conformi ai criteri di cui alla tabella 7.</p> <p>[...]</p> <p>Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo paragrafo 5.</p>	<p>La discarica in progetto è del tipo b) indicato dal paragrafo 4, ovvero una discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05 e, solo ai fini dell'autosmaltimento, per i retentati inertizzati aventi codice CER 19 03 06*. Questi ultimi, come già previsto nella procedura di cui all'elaborato REL 5, verranno caratterizzati semestralmente ai fini della verifica di conformità dei valori di cui alla Tabella 7. Si ricorda che i rifiuti in autosmaltimento di cui sopra derivano dalla cementificazione dei retentati e concentrati derivanti dal trattamento del percolato in sito (cfr. elaborati REL 1, REL 2 e AMB 1).</p>
<p><b>PARAGRAFO 5 MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO</b></p> <p>Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto. Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area. Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.</p> <p>Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>	<p>Tali disposizioni sono già state previste all'interno del progetto e la loro applicazione valutata dall'Autorità Competente in quanto esse derivano direttamente dal DM 248/2004, la cui applicazione è già stata valutata dalla Conferenza dei Servizi.</p> <p>Il piano di ripristino (a verde) e le modalità di gestione operativa e post-operativa non prevedono alcuna attività di perforazione o escavazione e consentono di impedire il contatto tra rifiuti e persone.</p> <p>Nell'elaborato REL 2 capitolo 3 è stata modificata per dare evidenza delle modalità con cui viene compilata la mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica.</p>

### 2.4 ALLEGATO 5 DI NUOVA INTRODUZIONE

D.LGS. 36/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 121/2020	CONFORMITA' DEL PROGETTO
<p><b>PARAGRAFO 1 CARATTERIZZAZIONE DI BASE</b></p> <p>La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.</p> <p>1. Scopi della caratterizzazione di base</p> <p>La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:</p>	<p>Vista la particolare tipologia di rifiuto cui la discarica è monodedicata, la caratterizzazione di base non prevede determinazioni analitiche (art. 7 quinquies e allegato 5 paragrafo 4), ma l'acquisizione delle informazioni di base. La gamma di informazione da acquisire è molto semplificata ed</p>

<p>a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento; c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite; d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'articolo 7- ter del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.</p>	<p>afferisce pressoché esclusivamente al cantiere di produzione del rifiuto piuttosto che alla sua natura, di fatto standard. Le informazioni vengono richieste mediante la scheda di omologa di cui all'elaborato REL 2. La caratterizzazione di base dei retentati stabilizzati conferiti in autosmaltimento verrà effettuata mediante procedura aziendale di classificazione dei rifiuti prodotti, in conformità a quanto previsto dall'allegato 4 par. 4 del Decreto in esame.</p>
<p><b>PARAGRAFO 2 REQUISITI FONDAMENTALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DI BASE</b> I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti: a) fonte ed origine dei rifiuti; b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che giustifichi la non necessità del trattamento; d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente; e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni); g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014; h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto; i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica; k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.</p>	
<p><b>4. CASI IN CUI NON SONO NECESSARIE LE CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE</b> Oltre che per i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 e a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora: i rifiuti siano elencati in una lista positiva; tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.</p>	<p>Il rifiuto per cui è monodedicata la discarica è ascritto all'art. 7 quinquies del Decreto. Ciò in virtù della natura sua e della discarica che lo riceve (monodedicata) e della normativa che regola a monte i processi di rimozione dei materiali edili contenenti amianto. Sui retentati stabilizzati conferiti in autosmaltimento verranno effettuate le prove di cui al DM Ambiente 248/2004 recepite nel Decreto in esame all'allegato 4 paragrafo 4.</p>

### 3 SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AI FINI DELLA CONFORMITÀ COL NUOVO DETTATO NORMATIVO

Di seguito, a titolo esemplificativo e per agevolare la valutazione da parte dell'Organo Tecnico, si riportano sinteticamente le principali modifiche apportate al progetto per garantire la conformità al nuovo dettato normativo, rimandando per il dettaglio al confronto effettuato ai capitoli precedenti:

1. Adeguamento dei requisiti prestazionali di alcuni dei materiali costituenti l'impianto (es. ghiaia per gli strati drenanti, geotessili, telo in HDPE per l'impermeabilizzazione di fondo) e relative modifiche in merito alla modalità di approvvigionamento (es. ghiaia);
2. Inserimento di geotessili in copertura (sopra il telo in HDPE e sopra lo strato drenante) prima non previsti;
3. Modifiche nel pacchetto di fondo relativamente allo strato di protezione del dreno da 20 cm riprogettato quale filtro naturale (prima veniva realizzato con terreno misto di scavo, nella presente revisione si utilizza terreno misto di scavo vagliato così da ottenere i rapporti granulometrici indicati in REL 1);
4. Adeguamento delle procedure di conferimento, accettazione ed omologa dei rifiuti in ingresso;
5. Aggiornamento delle verifiche di stabilità (elaborato GEO 2);
6. Previsione di un sistema di ispezione del sistema di estrazione del percolato mediante robot attuato tramite posa di tubazione dedicata in sponda (cfr. Tav 5A e REL 1).